

Bruxelles, 8 luglio 2019
(OR. en)

11056/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0111(NLE)**

**SCH-EVAL 116
MIGR 112
COMIX 349**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	8 luglio 2019
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	10376/19
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Finlandia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del rimpatrio

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Finlandia, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata dal Consiglio nella sessione dell'8 luglio 2019.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Finlandia, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Finlandia provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore del rimpatrio eseguita nel 2018. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2019) 100 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) La progettazione delle strutture per famiglie e minori nel centro di trattenimento di Joutseno può essere considerata un buon esempio di sistemazione in grado di garantire un adeguato rispetto della vita privata tenendo conto al contempo dell'interesse superiore del minore, e pertanto va considerata una buona pratica.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) Per assicurare il rispetto dell'*acquis* di Schengen in materia di rimpatrio, in particolare delle norme e procedure stabilite dalla direttiva 2008/115/CE¹, dovrebbe essere data priorità all'attuazione della raccomandazione 1.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione recante raccomandazione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, lo Stato membro valutato deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

La Repubblica di Finlandia è invitata a:

1. modificare la legislazione nazionale per quanto riguarda la durata dei divieti d'ingresso secondo le disposizioni della direttiva 2008/115/CE;
2. provvedere affinché la pratica relativa all'emissione di divieti d'ingresso, nei casi di mancato rispetto dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo concesso per la partenza volontaria, sia conforme alla legislazione nazionale;
3. assicurare che la durata del periodo per la partenza volontaria tenga conto delle circostanze specifiche di ogni caso individuale e sia prorogata di conseguenza laddove necessario;
4. provvedere affinché nell'unità di trattenimento di Helsinki (Metsälä) le famiglie con minori usufruiscano di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE, tenendo conto dell'interesse superiore del minore come criterio fondamentale;

¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

5. assicurare un'adeguata capacità di trattenimento in centri appositi per evitare di ricorrere regolarmente alla sistemazione in istituti penitenziari, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;
6. provvedere a che il sistema in funzione sia in grado di gestire rapidamente i casi di domande di asilo reiterate, introdotte al solo scopo di rimandare o ostacolare una procedura di rimpatrio;
7. elaborare un programma di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione accessibile anche ai cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di asilo;
8. garantire l'efficacia del meccanismo di monitoraggio dei rimpatri forzati comunicando sistematicamente e con adeguato anticipo al mediatore per le questioni di non discriminazione tutte le operazioni di rimpatrio forzato; e garantire la continuità di tale meccanismo, grazie a un'assegnazione prevedibile e tempestiva dei finanziamenti.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
